

Il Consiglio di Stato

richiamati, sul piano legislativo:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), secondo cui le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare:
 - vietare o limitare manifestazioni;
 - chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
 - vietare o limitare l'accesso a determinati edifici o aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;
- gli art. 4 - 6 dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26) che disciplinano i provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, segnatamente i piani di protezione e la registrazione dei dati di contatto;
- l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in base al quale se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'art. 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni dell'ordinanza;
- l'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;

richiamate altresì le risoluzioni governative:

- n. 3565 del 3 luglio 2020, valida fino al 19 luglio 2020, con cui è stato in particolare ripristinato il divieto di assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, sono state limitate a 100 ospiti per serata le presenze nelle strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, nelle discoteche e nelle sale da ballo e sono state precisate le modalità di verifica dei dati d'identità e del numero telefonico degli avventori di questi esercizi pubblici;
- n. 3845 del 15 luglio 2020, valida fino al 9 agosto 2020, con cui sono stati confermati i suddetti provvedimenti ed è stato imposto, in ogni genere di strutture della ristorazione, l'uso della mascherina facciale o di un adeguato dispositivo di protezione individuale al personale addetto al servizio alla clientela non protetto da un dispositivo strutturale;

5200

- n. 3873 del 6 agosto, n. 4057 del 19 agosto, n. 4421 del 2 settembre, n. 4649 del 16 settembre e n. 4891 del 1° ottobre 2020 con cui le misure di cui sopra sono state prolungate rispettivamente fino al 24 agosto, fino al 7 settembre, fino al 21 settembre, fino al 5 ottobre e fino al 19 ottobre 2020;

precisato che la risoluzione attualmente in vigore, come le precedenti, riserva espressamente la possibilità di adottare con rapidità ulteriori misure adeguate e proporzionate in caso di evoluzione della situazione epidemiologica;

tenuto conto che sul piano nazionale i dati più recenti evidenziano una significativa tendenza alla crescita, con 1548 casi durante l'ultimo fine settimana, 700 annunciati martedì 6 ottobre e 1077 il 7 ottobre, con una quota di test positivi tra il 7 e il 10%;

osservato che, diversamente rispetto ai mesi scorsi, questa crescita si riflette ora anche nei dati ticinesi degli ultimi giorni, i quali dal 1° ottobre registrano rispettivamente 10, 8, 9, 4 casi e soprattutto 17 casi il 5 ottobre, 39 il 6 ottobre e 40 il 7 ottobre;

aggiunto che questo rapido e rilevante incremento incide in maniera importante anche sull'attività di contact tracing, ritenuto che al 6 ottobre si contano 68 persone in isolamento e 149 in quarantena e che alcuni degli ultimi casi positivi hanno determinato o determineranno nel complesso la messa in quarantena di centinaia di persone, interessando tutti gli avventori di un locale notturno, i passeggeri di un bus turistico e una classe scolastica;

ritenuto che in questa situazione risulta necessaria e proporzionata l'adozione immediata di ulteriori provvedimenti, in linea con quelli già in vigore in altri Cantoni, per cercare di evitare una crescita esponenziale e successive misure più restrittive, tenuto anche conto che l'effetto dei provvedimenti si manifesta dopo 10-15 giorni;

considerate in particolare le raccomandazioni per l'uso della mascherina negli spazi chiusi accessibili al pubblico, così come la raccomandazione formulata il 30 luglio 2020 dall'Ufficio federale della sanità pubblica ai Cantoni e il conseguente invito della Conferenza delle Direttrici e dei Direttori cantonali della sanità ad adottare la misura indicata se i casi positivi si mostrano in crescita;

rilevato che nel frattempo l'obbligo della mascherina nei negozi è stato adottato da una decina di Cantoni in cui risiede circa il 60% della popolazione svizzera;

sentito il Medico cantonale;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

r i s o l v e :

1. Gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, sono vietati.
Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, salvo per le persone che vivono nella stessa economia domestica.

2. È decretata la chiusura di discoteche, sale da ballo e club.
3. In tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando – per almeno una persona al tavolo – in particolare:
 - cognome, nome,
 - domicilio
 - numero di telefono,
 - ora di arrivo e di partenza.Il gerente e/o responsabile deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica suddivisi giornalmente per un periodo di 14 giorni.
4. Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.
5. Le strutture della ristorazione devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l'elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00, sette giorni su sette. Il gerente e/o responsabile comunica ai clienti il numero da chiamare in caso di necessità.
6. Il personale addetto al servizio alla clientela nelle strutture della ristorazione è tenuto a indossare una mascherina facciale. È obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina. Il personale addetto alla clientela che per motivi particolari, segnatamente di natura medica con certificato medico per l'esenzione della mascherina facciale, è ammesso al lavoro.
7. Nei negozi e centri commerciali è obbligatorio l'uso della mascherina facciale per la clientela. I gestori e/o i responsabili provvedono alla messa a disposizione dei necessari disinfettanti per le mani.

In tutti gli spazi interni accessibili al pubblico, se non protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente, è fatto l'obbligo al personale addetto alla clientela di portare la mascherina facciale (ai sensi del punto 6).

Sono esentati da quest'obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni e le persone che per motivi particolari, segnatamente di natura medica con certificato, non possono portare mascherine facciali.
8. Per gli edifici scolastici e di formazione valgono le disposizioni degli specifici piani di protezione.
9. L'uso della mascherina rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni dove non è possibile mantenere il distanziamento fisico, negli spazi chiusi accessibili al pubblico, come pure nei veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica.
10. Le manifestazioni pubbliche o private con presenza cumulativamente superiore ai 300 partecipanti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui si tiene

l'evento e poi approvate dal "Gruppo di lavoro grandi eventi" incaricato dal Consiglio di Stato. Per gli eventi con presenza inferiore a 300 persone valgono le misure previste a livello federale e/o cantonale (vedi punto 3.) e le norme previste nei singoli piani di protezione settoriali.

Durante e a margine di questi eventi, se sono possibili contatti tra i partecipanti, devono essere rispettate le distanze sociali o sempre indossata la mascherina. Il gestore o l'organizzatore è tenuto a vigilare.

11. Ai gestori di strutture accessibili al pubblico e agli organizzatori di manifestazioni è ribadito l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione, garantendo l'adempimento delle prescrizioni stabilite dall'ordinanza COVID-19 situazione particolare, tra cui il basilare obbligo di mettere a disposizione disinfettanti per le mani.
12. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
13. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
14. La presente risoluzione entra in vigore il 9 ottobre 2020 dalle ore 19:00, ha effetto fino al 30 ottobre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 4891 del 1° ottobre 2020.
15. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
16. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
17. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri